

CIRCOLARE N. 12/2021 – 01 luglio 2021

REGIME OSS UE PER VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE

Il regime OSS (UE) introduce un sistema europeo di assolvimento dell'Iva che per le vendite a distanza intracomunitarie ed i servizi resi a consumatori finali intracomunitari.

A far data dal 1° luglio 2021, a seguito del recepimento di due specifiche direttive UE diventa operativo il sistema OSS (**One Stop Shop**) per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell'Ue e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all'Iva nello Stato membro di consumo.

In particolare, con riferimento alle vendite a distanza intra UE di beni, le nuove disposizioni prevedono l'applicazione dell'Iva nello Stato di partenza solo per le vendite entro soglia (10.000 euro) mentre per quelle oltre soglia va applicata l'Iva dello stato di destinazione dei beni.

L'art. 38-bis del DL n. 331/93 contiene la definizione di "**vendite a distanza intracomunitarie di beni**". Si intendono "**vendite a distanza UE**" **le cessioni di beni spediti/ trasportati dal fornitore o per suo conto**, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto/spedizione dei beni, **a partire da uno stato Ue diverso da quello di arrivo della spedizione/trasporto**, a favore dei seguenti acquirenti:

- persone che non sono soggetti passivi (consumatori);
- soggetti passivi, non soggetti passivi o enti non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intra UE e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (esclusi i beni soggetti ad accisa);
- soggetti passivi di cui all'articolo 151 della direttiva Iva (relazioni diplomatiche, organismi internazionali, Nato, ecc.);

Si considerano "vendite a distanza intracomunitarie" anche le cessioni di beni (ad esclusione dei prodotti sottoposti ad accisa) a favore di (denominato gruppo dei 4):

- soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione;
- soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori agricoli;
- soggetti passivi assoggettati al regime del margine per i beni d'occasione;
- enti non soggetti passivi.

Le nuove disposizioni non si applicano alle cessioni di:

- mezzi di trasporto nuovi;
- beni da installare, montare o assemblare a cura del fornitore o per suo conto nello stato di arrivo della spedizione/trasporto

NUOVA SOGLIA DI PROTEZIONE:

A decorrere dal 1° luglio 2021 la soglia per le vendite a distanza di beni entro la quale tali operazioni sono tassate nello Stato del fornitore è pari a **euro 10.000 e riguarda tutte le vendite a distanza di beni in tutti gli Stati Ue.**

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

Concorrono alla determinazione della soglia anche le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettrici rese a non soggetti passivi (servizi TTE).

Non sono considerate le operazioni con luogo di consumo nello stato dei fornitori/prestatori.

È possibile scegliere di registrarsi all'OSS anche se non si supera la soglia; in tal caso la decisione è vincolante per due anni civili. In ogni caso, non appena viene superata la soglia annua di 10.000 euro, si applica la disposizione generale e l'Iva sarà dovuta nello Stato membro del destinatario per i servizi TTE e nello Stato membro nel quale i beni sono spediti o trasportati in caso di vendite a distanza intracomunitarie di beni.

La verifica del superamento del limite va fatta nell'anno solare precedente e nell'anno in corso.

Partenza dei beni	Destinazione dei beni	Ammontare annuo operazioni (*)	Applicazione dell'IVA	Obblighi IVA
Italia	Altro Stato UE	Non superiore a € 10.000	Italia	Modalità ordinarie
Italia	Altro Stato UE	Non superiore a € 10.000 con opzione	Altro Stato UE	O identificazione altro Stato UE
Italia	Altro Stato UE	Superiore a € 10.000	Altro Stato UE	O regime speciale "OSS"

(*) Vendite a distanza intraUE + "Servizi TTE" anno precedente, fino al superamento anno in corso

TERMINI E MODALITA' DI ADESIONE AL SISTEMA OSS UE

In condizioni normali, gli effetti della registrazione decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l'intenzione di iniziare ad avvalersi del regime.

Pertanto, se il contribuente comunica allo Stato membro di identificazione l'intenzione di iniziare a utilizzare il regime e fornisce le informazioni necessarie, ad esempio il 30 giugno 2021, lo stesso potrà avvalersi dello sportello unico per le prestazioni/cessioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

Se il soggetto passivo inizia ad effettuare prestazioni/cessioni rientranti nell'ambito del regime prima della data di registrazione, il regime prende inizio dalla data della prima prestazione/cessione, a condizione che il soggetto passivo abbia comunicato allo Stato membro di identificazione di avere avviato attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a quello della prima prestazione.

Le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'Ue, tramite interfacce elettroniche, **potranno beneficiare dei seguenti vantaggi:** disporre della sola partita Iva italiana, per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri; dichiarare l'Iva in Italia, tramite un'unica dichiarazione elettronica ed effettuare un unico pagamento dell'Iva

silvia.borgonovo@cifra83.it

Dott.ssa Silvia Borgonovo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

pag. 2 di 3

marco.borgonovo@cifra83.it

Dott. Marco Borgonovo
Consulente del Lavoro

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi; interfacciarsi con la sola Agenzia delle Entrate italiana, anche se le vendite avvengono in tutta la Ue.

La dichiarazione Iva trimestrale di cui all'articolo 74 quinquies D.P.R. 633/1972, da presentare entro la fine del trimestre di riferimento dai soggetti che si avvalgono del regime speciale, evidenzierà tutte le somme dovute suddivise tra i vari paesi comunitari.

Il Provvedimento n. 168315/2021 del 25 giugno 2021 ha indicato il Centro Operativo di Pescara quale ufficio competente allo svolgimento delle attività e dei controlli relativi ai regimi speciali OSS UE.

I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, i soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché i soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea, identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, che scelgono di avvalersi del regime speciale One Stop Shop Ue di cui all'articolo 74-sexies D.P.R. 633/1972 utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali.

La registrazione viene effettuata online, inserendo i dati richiesti e trasmettendo in via telematica la comunicazione di esercizio dell'opzione.

Cordiali saluti

Lo studio